

N. 112/06 Sent.
N. 3229/06 Reg. Gen.
N. 6236/06 Cren.
N. 1907/06 Rep.



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Padova, sezione 1ª civile e fallimentare, composto dai Signori Magistrati:

- 5 Dott. MANUELA FARINI Presidente,
- Dott. DANIELA BRUNI Giudice,
- Dott. GIOVANNI G. AMENDUNI Giudice rel.,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

10 nella causa civile n. ^{3429/06} 1827/04 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 4 novembre 2004,

da

~~Cassa di Risparmio e Cassa di Risparmio~~, rappresentati e difesi dagli avv. tit. ~~C. Moro e I. Bergamini~~, come da mandato a margine dell'atto di citazione

ATTORI

contro

Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa ~~dalla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo~~, per procura generale alle liti 15 gennaio 2001 rep. n. 158378 notaio Cassano,

CONVENUTA

In punto: intermediazione mobiliare
Causa discussa nella udienza collegiale del giorno 23 febbraio 2006 e riservata per la decisione in pari data, con le seguenti conclusioni delle parti costituite:

25 **Per gli attori:**

"come da istanza di fissazione udienza del 7 marzo 2005";

Per la convenuta:

"come da nota di precisazione delle conclusioni in data 15 marzo 2005".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

30 Con l'atto di citazione come sopra notificato, ~~Ferraro Dino~~ e ~~Cassa di Risparmio~~ unitamente a ~~Cassetta Giorgio~~ e ~~Bignardi Paola~~, premesso di essere contestatari del c/c ~~11827/04~~ presso la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, agenzia di ~~Cassa di Risparmio~~, la convenivano in giudizio per sentire dichiarare la nullità, l'inefficacia ovvero l'annullabilità dell'acquisto di obbligazioni Cirio Fin
35 effettuata in data 6 febbraio 2001 per l'importo di eu. 51.112,65. La ~~Ferraro Dino~~

da mero tramite tra il mercato ed i singoli clienti.
 Contestava altresì che ogni e qualsiasi violazione delle norme del TUIF fosse sanzionata di nullità trattandosi invece di regole di condotta il cui mancato rispetto integrava semmai inadempimento; sosteneva di avere correttamente adempiuto a tutti gli obblighi di informativa discendenti dalla normativa in materia. Rilevava ancora che nel 2001 il default del Gruppo Cirio era un avvenimento né probabile né prevedibile.

110

Gli attori replicavano alle difese della Banca, indi la causa veniva trattata in decisione sulle conclusioni riepilogate nelle rispettive istanze di fissazione di udienza e di precisazione delle conclusioni.

115

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va ricordato che la Banca era stata convenuta in giudizio sia dagli attori sia da altri soggetti e ha eccepito l'irritualità del processo litisconsortile così instaurato per mancanza di connessione tra le domande attoree fondate su rapporti distinti. In effetti l'art. 103 c.p.c. postula connessione tra le domande o per oggetto o per titolo, laddove nella specie l'identità del *petitum* è solo apparente perché in realtà muove da titoli distinti, diversi essendo i singoli atti di acquisto nonché il contratto di negoziazione sottostante, né vi è necessaria coincidenza delle questioni da risolvere per il fatto che il contenzioso attinga alla medesima materia della intermediazione mobiliare. Comunque dalla violazione della norma non discende alcuna inammissibilità, ma solo la necessità di una distinta pronuncia nel merito. Per l'effetto il collegio ha disposto la separazione delle domande introdotte dagli attori ~~_____~~ e ~~_____~~ rispetto a quelle delle altre parti (~~_____~~ e ~~_____~~).

120

125

130

Non è fondato neppure l'assunto di parte attrice secondo cui la Banca avrebbe violato la disciplina del TUIF relativa alla sollecitazione all'investimento. Va considerato anzitutto che la sollecitazione all'investimento, che è definita dall'art. 1, comma 1 lett. t) TUIF come ogni offerta, invito ad offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari, ha come destinatario un pubblico indiscriminato di soggetti a cui la banca offre il prodotto finanziario che sta collocando. Deve però escludersi che nel caso di specie debbano applicarsi le norme pertinenti alla sollecitazione, di cui all'art. 1, comma 1, lett. t) e 94 TUIF, ricorrendo invece uno

135

140



dei casi di esenzione come previsto dagli articoli 30, secondo comma e 100, 1 comma lett. a) dello stesso Testo Unico. Va considerato infatti, come risulta dal Bollettino Economico della Banca d'Italia n. 41 del novembre 2000, che le procedure di emissione e collocamento dei Bond Cirio sono conformi a quelle adottate "per la maggior parte dei prestiti internazionali emessi dai gruppi italiani nel corso degli ultimi anni"; in concreto si applica la disciplina della direttiva CEE n. 89/929 e gli eurobond sono stati collocati presso la Borsa valori del Lussemburgo o altri mercati OTC (over the counter, cioè telematici) da un consorzio o sindacato di collocamento. Nella specie la fase di prima emissione fu curata da un consorzio internazionale di collocamento di cui Cariparo non faceva parte (circostanza non contestata) così come non è contestato che la Banca abbia acquistato sul mercato i titoli richiesti dall'attore. Infatti mentre i titoli proposti sull'euromercato sono riservati a soli investitori istituzionali, proprio perché accompagnati da un documento informativo semplificato (c.d. *offering circular*), l'assenza di prospetto informativo impedisce agli intermediari di sollecitare il pubblico a comprare i titoli, ma non di venderli ai clienti dopo che siano stati già collocati nel mercato secondario: ivi infatti la circolazione delle obbligazioni è pur sempre regolata dalle norme che governano la compravendita di titoli già emessi ed i servizi di investimento sicché l'investitore retail non è per ciò stesso privo di tutela. All'intermediario è consentito sia di negoziare i titoli per conto terzi, acquistandoli in borsa o in mercati organizzati, oppure per conto proprio come accade per titoli di frequente richiesta, ma non quotati, di cui l'intermediario preferisce tenere una scorta e negoziarli direttamente con i clienti. Tale ultima modalità è regolata dalla Consob che ha imposto l'organizzazione di un sistema di scambi organizzati con cui il pubblico viene informato dei titoli disponibili e dei relativi prezzi.

Nel caso di specie il comportamento della Banca, che ha acquistato i titoli da terzi per rivenderli all'attrice, non rivela alcuna violazione delle norme sulla "sollecitazione all'investimento", ma va invece verificato in rapporto alla nonnativa applicabile ai servizi di investimento. Ciò posto, e venendo in particolare al difetto di informazione lamentato, la previsione dell'art. 21 lett. b) TUIF, che impone ai soggetti abilitati di "acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che siano sempre adeguatamente informati" è stata integrata dall'art. 28 del reg. Consob n. 11522/1998 il quale



dispone "Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono:

180 a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita

185 dichiarazione sottoscritta dall'investitore; b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3.

Tali obblighi sono rinforzati dal comma 2:" Gli intermediari autorizzati

190 non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento

195 o disinvestimento.

L'art. 29 del regolamento in esame integra la tutela imponendo agli intermediari l'obbligo di astenersi "dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, frequenza, dimensione"; a tal fine essi devono tener "conto delle informazioni " di cui all'art. 28, (acquisite con la consegna del documento sui rischi generali) sia "di ogni altra informazione disponibile". Il terzo comma dell'art. 29 prosegue prescrivendo

200 Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore

205 intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o

210 su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito ri-



ferimento alle avvertenze ricevute.

La Consob, con comunicazione n. DI/73030396 del 21 aprile 2000, ha precisato che gli intermediari non sono esonerati dall'obbligo di valutare l'adeguatezza della obbligazione disposta dal cliente neppure nel caso in cui egli abbia rifiutato di fornire informazioni sulla propria situazione patrimoniale e finanziaria sugli obiettivi di investimento e sulla propensione al rischio e che nel caso la valutazione andrà condotta tenendo conto di tutte le notizie di cui l'intermediario sia in possesso (età, professione, presumibile propensione al rischio anche alla luce della pregressa ed abituale operatività, situazione di mercato).

Venendo al caso di specie, il contratto di negoziazione risulta sottoscritto dagli attori, in uno con il defunto ~~Cariparo~~ ~~Giuseppe~~ loro rispettivo marito e padre, in data 20 luglio 1998; in pari data venne consegnato il Documento sui rischi generali di investimento (doc. n. 1 Cariparo) ed altra copia venne rimesso in data 6 febbraio 2001 in contemporanea all'ordine per cui è causa (all. B3 attori). Sempre in contemporanea all'ordine sottoscritto da Favaro Dirce è stato redatto il profilo del cliente (doc. 2 Cariparo) in cui l'attrice dichiarava un'esperienza media in materia ed una propensione di pari grado; affermava di prefiggersi "equilibrio e rivalutabilità costante del patrimonio" e di voler negoziare in "Bot, titoli di stato, obbligazioni Italia e fondi obbligazionari area euro, obbligazioni in valuta e fondi obbligazionari internazionali".

Ciò posto, la difesa degli attori sottolinea che: il figlio Renzo aveva sottoscritto il contratto di negoziazione titoli solo per coadiuvare gli anziani genitori; l'ordine rappresentava l'investimento di tutti i risparmi del defunto sig. Giuseppe e proviene dalla sola ~~Favaro~~ la quale all'epoca aveva 77 anni ed era pensionata. Si afferma pertanto che il profilo di rischio sottoscritto era del tutto incongruo con siffatte caratteristiche personali nonché con l'andamento degli investimenti nel corso degli anni i quali avevano registrato solo impieghi in Bot ed in titoli della stessa Cariparo. Viene pertanto affermata l'inadeguatezza dell'operazione, come rivelata dalla composizione del patrimonio mobiliare alla data del 30 giugno 2001 - accanto ai bond Cirio per £. 99.144.769 vi erano obbligazioni Cariparo per £ 25.171.510 - e pertanto l'operazione richiedeva la necessità di una specifica autorizzazione. In contrario, Cariparo sostiene la correttezza del proprio operato rilevando

COVA
*
235

215

220

225

230

235

240

245

che gli stessi attori hanno riconosciuto di avere ricevuto le informazioni sul titolo e che la contestazione circa la loro erroneità era indimostrata e priva di fondamento perché alla data dell'acquisto non erano disponibili informazioni tali da rendere probabile o prevedibile il *default* dei titoli Cirio. La Banca ribadisce l'adeguatezza dell'operazione perché conforme al profilo di rischio sottoscritto e contesta la possibilità che esso venga ricostruito solo sulle caratteristiche personali della sig.ra , anziana e pensionata, a prescindere dall'operatività in concreto del conto caratterizzata da notevole vivacità come dimostrata al prelievo di 100 milioni in data 4 settembre 2000 e dal fatto che l'ordine per cui è processo rappresenta il parziale reimpiego di un certificato di deposito per £ 200.000.000. In particolare la Banca ha sottolineato la preparazione in materia dell'attore , la sua insoddisfazione per i rendimenti (4 % circa) delle obbligazioni Cariparo, la volontà di ricercare investimenti con rendimento dell'11/12%; ha rimarcato nella discussione orale che il profilo di rischio della Favaro non può essere ricostruito autonomamente.

Il collegio rileva che nella specie risultano osservati i requisiti formali richiesti: è stato sottoscritto il contratto di negoziazione titoli; è stato reiteratamente consegnato il documento sui rischi generali di investimento; l'ordine di acquisto è stato formulato per iscritto ed il prodotto acquistato è compatibile con il profilo di rischio dichiarato. Gli attori non possono trascurare il significato di quest'ultimo documento, non ritualmente impugnato per errore o per dolo, appellandosi all'età della signora né possono assumere l'indifferenza nei confronti delle operazioni eseguite dal figlio attesa la contestazione del contratto, del dossier titoli e del conto corrente di appoggio n. 0600/0100077 ove era autorizzata l'operatività a firme disgiunte.

In specie risulta una articolata movimentazione del conto corrente per importi rilevanti: in data 27 marzo 2000 viene effettuato un versamento per 200 milioni di cui la metà vengono prelevati nel settembre 2000; al 5 febbraio 2001 il conto corrente registra un saldo di £ 195.971.207, di cui 100 milioni corrispondenti ad un certificato di deposito e £ 91.291.499 ad un buono di risparmio; il 6 febbraio 2001 vengono emessi assegni circolari per 100 milioni ed il 15 febbraio viene registrato l'acquisto dei Bond Cirio. Questi movimenti contabili dimostrano non solo che il conto aveva movimenti sostenuti, ma che la composizione del patrimonio mobiliare al 30 giu-

NOVA

285 gno 2001, quale segnalata dagli attori (obbligazioni Cariparo per poco più di 25 milioni contro bond Cirio per quasi cento milioni) non è omogenea con quella del biennio precedente ove il dossier titoli registrava dal 28 gennaio 2000 solo le obbligazioni Cariparo: infatti nel febbraio 2001 vi è stata im-

290 missione di "nuova finanza" con incremento della liquidità totale.
 Né occorre indagare se ~~.....~~ abbia dato effettivamente corso ai temerari propositi attribuitigli da Cariparo così come la signora ~~.....~~ non può opporre la neutralità del prelievo del settembre 2000 (asseritamente quota parte di eredità spettante al figlio ~~.....~~) perché la cointestazione del conto le rende opponibili tutte le movimentazioni da qualunque intestatario escguite. Il profilo di rischio dichiarato, e non impugnato, resta dunque e comunque avvalorato in fatto.

295 Non risulta fondato neppure il dedotto conflitto di interessi perché Cariparo non faceva parte del Consorzio di collocamento dei titoli sul mercato secondario né risulta che fosse creditrice del gruppo Cirio.
 Le spese seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalle parti in epigrafe, così decide:

- 300 -rigetta tutte le domande attorec;
 - condanna gli attori a rimborsare alla convenuta le spese di lite che liquida in eu. 3.200,00 di cui eu. 400,00 per spese, ed eu. 800,00 per diritti, oltre rimborso forfetario ed accessori fiscali.

Così deciso in Padova nella Camera di Consiglio del 23 febbraio 2006.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Soniele Brunì

Maurizio J...

Il Cancelliere - CT

Dott. Lucio-Flavio BIANCHI

LA PRESENTE SENTENZA È STATA DEPOSITATA IN CANCELLERIA ADDI 17 MAG. 2006

IL CANCELLIERE

Il Cancelliere - CT

Dott. Lucio-Flavio BIANCHI